

## Quale giudice può tutelare al meglio la libertà individuale?

### Hayek e il “testualismo”

Di William H. Pryor Jr.

#### I. Influenze hayekiane su Antonin Scalia e sul “testualismo”<sup>1</sup>

Quando il professor Richard Epstein mi ha chiesto di tenere la *Hayek lecture*, ho deciso immediatamente che ne avrei approfittato per affrontare, dal punto di vista di un “testualista”, le posizioni che Friedrich A. von Hayek ha coltivato in merito al diritto e all’attività giudiziale. Benché Hayek sia soprattutto ricordato come un economista austriaco che ha dimostrato la fallacia della pianificazione centrale,<sup>2</sup> egli ha studiato legge, prima ancora di economia, e ha scritto approfonditamente, durante la sua carriera, di diritto, legislazione e ruolo del giudice. Voglio esaminare questi scritti – specialmente *La società libera*<sup>3</sup> e i tre libri di *Legge, legislazione e libertà*<sup>4</sup> – e chiedermi se Hayek avrebbe approvato il “testualismo” come tecnica che un giudice federale negli Stati Uniti deve applicare per interpretare la legge.

Come ammiratore del genio di Hayek, mi sono approcciato a questa occasione più come un’opportunità per onorarlo e da lui imparare, piuttosto che per criticarlo. Nel 2005, Richard Posner ha biasimato quella che egli stesso ha definito come l’idea “passiva” del ruolo del giudice in materia di *law and economics* che Hayek avrebbe mostrato.<sup>5</sup> Senza grande sorpresa, il giudice Posner non ha approvato – e qui lo cito – «la posizione di Hayek sul fatto che l’unica cosa che il giudice dovrebbe fare sarebbe quella di applicare le norme senza preoccuparsi delle conseguenze [posizione che] annulla qualsiasi ruolo, all’interno del giudizio, sia per l’analisi economica che per qualunque altra analisi sociale e scientifica».<sup>6</sup> Paradossalmente,

William H. Pryor Jr. è Circuit Judge, United States Court of Appeals, Eleventh Circuit; Acting Chair, United States Sentencing Commission. L’autore desidera ringraziare la law clerk, Jane Ostrager, per i suoi utili commenti, l’attenta ricerca e l’assistenza nella sistemazione delle citazioni. Ringraziamenti vanno inoltre a Michael DeBow, Todd Zywicki, Roger Pilon, Josh Blackman, Edward Whelan e Randy Barnett per i loro utili commenti.

1. Originariamente pubblicato come: William H. Pryor Jr., “Hayek and Textualism”, in *New York University Journal of Law & Liberty*, vol. 11, n. 3, pp. 893-914. Traduzione di Giuseppe Portonera. Al fine di rendere più agevole la lettura e la comprensione del testo, si è ritenuto opportuno dividerlo in paragrafi, procedendo al contempo a fornirgli un titolo che individuasse in modo immediato, anche per il lettore italiano, il suo argomento centrale [N.d.T.].
2. F. A. von Hayek, “Economics and Knowledge”, in *Economica*, vol. 4 (nuova serie), 1937, pp. 33-54 (ora in Id., *Competizione e conoscenza*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017, pp. 29-56); Id., “The Use of Knowledge in Society”, in *American Economic Review*, vol. 35, 1945, pp. 519-530 (ora in Id., *Competizione e conoscenza*, cit., pp. 57-72).
3. Id., *La società libera* (1960), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007.
4. Id., *Legge, legislazione e libertà* (1982), Milano, EST-Il Saggiatore, 2000.
5. R. A. Posner, “Hayek, Law, and Cognition”, in *N.Y.U. Journal of Law & Liberty*, vol. 1, 2005, pp. 148 e 150; alla critica che Posner ha mosso all’idea sul ruolo del giudice espressa da Hayek hanno risposto T. J. Zywicki e A. B. Sanders, “Posner, Hayek, and the Economic Analysis of Law”, in *Iowa Law Review*, vol. 93, 2008, pp. 559, 561-563.
6. Posner, “Hayek, Law, and Cognition”, cit., p. 152. Traduzione propria.

lo stesso giudice Posner, nello stesso anno in cui ha scritto le parole appena riportate, ha ridicolizzato la Corte suprema, definendola una «corte politicizzata»,<sup>7</sup> ribadendo l'idea per cui il giudice federale deve essere un «politico riluttante»<sup>8</sup> e lamentando che «la modestia non è all'ordine del giorno della Corte suprema»<sup>9</sup>. Ciò pare suggerire che Posner approvi l'idea di un giudice che eserciti le proprie funzioni in modo “passivo”, perlomeno quando si tratta della Corte suprema e non del giudice Posner.

Voglio, inoltre, evitare qualcosa di ambizioso e provocatorio, come invece nella *lectio* del professor Epstein intitolata “*Hayekian Socialism*”,<sup>10</sup> che ha «fatto luce su uno dei filoni del pensiero di Hayek incoerente – almeno per il professor Epstein – con la sua complessiva filosofia».<sup>11</sup> Solo Epstein sarebbe stato capace di fare qualcosa di simile. Il mio modesto obiettivo è, invece, quello di comprendere meglio, e allo stesso tempo trarne conclusioni utili, i diversi scritti di Hayek sul *common law*, sull'attività giudiziale, sulla legislazione, sugli effetti di una costituzione scritta e sulla separazione dei poteri.

Alcuni anni fa, un giurista e professore indiano, Gautam Bhatia, ha affrontato questo stesso argomento da una visuale opposta alla mia.<sup>12</sup> Egli ha affermato che il metodo interpretativo “testualista” seguito dal giudice della Corte suprema Antonin Scalia fosse «sostenuto da un'idea particolarmente profonda di libertà, che ha avuto origine – ed è stata difesa – dal noto pensatore politico Friedrich von Hayek».<sup>13</sup> Secondo Bhatia,

«la concezione del *rule of law* di Hayek [...] ha determinato l'approccio all'interpretazione della legge seguito dal giudice Scalia: la sua preferenza per il significato semantico, piuttosto che “pragmatico”, delle parole [...], il suo rifiuto dell'impiego dei lavori preparatori ai fini interpretativi, la scelta del significato comune originario delle norme costituzionali (*original public meaning*), la costante attenzione all'oggettività e alla limitazione della discrezionalità, tanto giudiziale quanto politica, l'affidamento ai dizionari e il rigetto esplicito della teoria per cui il giudice dovrebbe interpretare la legge realizzando quella che ritiene essere stata la volontà del legislatore (*faithful agent theory*)».<sup>14</sup>

Probabilmente, Bhatia ha tratto ispirazione dalle opere del professor William Eskridge, un importante critico del “testualismo”, che ha scritto ampiamente a proposito dell'operato del giudice Scalia e che proprio Bhatia ha ringraziato per gli “utili commenti” al suo saggio.<sup>15</sup> In due precedenti lavori, Eskridge ha ricondotto il metodo interpretativo di Scalia al pensiero di Hayek.<sup>16</sup> Ad esempio, in un saggio dal titolo “*Nino's Nightmare*”, Eskridge ha sostenuto

7. Id., “The Supreme Court, 2004 Term—Foreword: A Political Court”, in *Harvard Law Review*, vol. 119, 2005, p. 31. Traduzione propria.

8. Ivi, p. 55. Traduzione propria.

9. Ivi, p. 56. Traduzione propria.

10. R. A. Epstein, “Hayekian Socialism”, in *Maryland Law Review*, vol. 58, 1999, p. 271.

11. Ivi, p. 271. Traduzione propria.

12. G. Bhatia, “The Politics of Statutory Interpretation: The Hayekian Foundations of Justice Antonin Scalia's Jurisprudence”, in *Hastings Constitutional Law Quarterly*, vol. 42, 2015, p. 525.

13. Ivi, p. 526. Traduzione propria.

14. Ivi, p. 555. Traduzione propria.

15. Ivi, p. 525 in nota.

16. Vd. C. N. Raso e W. N. Eskridge, Jr., “Chevron as a Canon, Not a Precedent: An Empirical Study of What Motivates Justices in Agency Deference Cases”, in *Columbia Law Review*, vol. 110, 2010, pp. 1727, 1744 e nt. 91, p. 1812 e nt. 333. Ancora, vd. W. N. Eskridge, Jr., “Nino's Nightmare: Legal Process Theory as a Jurisprudence of Toggling Between Facts and Norms”, in *Saint Louis University*

che la teoria e la prassi del metodo interpretativo di Scalia fossero giustificate dalla sua idea di «libertà ordinata», e ha citato *La società libera* e *Legge, legislazione e libertà* di Hayek come opere di riferimento per spiegare la visione di Scalia.<sup>17</sup> Fare riferimento, però, a questi lavori di Hayek e metterli in collegamento con il “testualismo” mi ha sorpreso, e non poco. Ci tornerò più avanti.

Sia il saggio di Bathia che quelli antecedenti di Eskridge provano che quest'ultimo ha influenzato Bhatia molto più di quanto Hayek abbia mai influenzato Scalia. D'altro canto, Scalia non ha mai citato Hayek in una sua *opinion* o in nessuno dei suoi lavori sul “testualismo” e sull’“originalismo”, con l'unica eccezione dell'inclusione de *La via della schiavitù* nella bibliografia, insieme ad altri seicento libri, del trattato *Reading Law*, che il giudice ha scritto insieme a Bryan Garner.<sup>18</sup> Ancora, Scalia non ha mai citato Hayek in nessuno dei suoi discorsi pubblici.<sup>19</sup> Non abbiamo nessuna prova concreta del fatto che Hayek abbia influenzato il modo in cui Scalia pensava il diritto e l'attività giudiziale. E l'idea che la libertà possa e debba essere difesa attraverso il *rule of law* è certamente precedente ad Hayek. Infatti, in un capitolo de *La società libera*, intitolato “Le origini del governo della legge”, Hayek rinviene le origini di questa idea nell’«Inghilterra del XVII secolo».<sup>20</sup> E, nel capitolo seguente, Hayek spiega come gli americani abbiano rafforzato l'idea inglese della salvaguardia della libertà individuale attraverso il *rule of law* adottando una costituzione scritta, al fine di limitare l'azione del governo.<sup>21</sup> Sono, allora, gli stessi scritti di Hayek in materia di libertà a provare che ciò che spiega la concezione “formalistica” del *rule of law* di Scalia è un attaccamento alla tradizione giuridica anglo-americana e non un'influenza dell'economista austriaco.

La domanda che, allora, è più opportuno porsi è quale sarebbe stato il giudizio di Hayek sulle idee che Scalia ha sviluppato sul diritto e sull'attività giudiziale. Conosciamo molto meglio ciò che Hayek pensava di questi due ultimi argomenti, rispetto a ciò che Scalia pensava di Hayek. E ciò che Hayek ha scritto a tal proposito ci offre la possibilità di ricostruire ciò che egli avrebbe detto del “testualismo”. Su questo punto concentrerò la mia attenzione.

## 2. Un “primo” e un “secondo” Hayek

A mio avviso, la risposta alla domanda se e in quale misura Hayek fosse un “testualista” dipende dal punto di vista adottato: essa varia, infatti, se si guarda all'uso della tecnica interpretativa in parola dalla prospettiva “storica” o dalla prospettiva di un sistema giuridico “ideale”. Difatti, quando Hayek ha scritto sugli errori del socialismo e sulla storia del diritto, egli ha adottato argomenti che sembrano favorire un'impostazione “testualista”. Al contrario, quando ha scritto su quale fosse il “migliore” tra i possibili sistemi giuridici, egli ha usato

---

*Law Journal*, vol. 57, 2013, pp. 865, 890–891 e nt. 122. Infine, W. N. Eskridge, Jr. e J. Ferejohn (nel loro “Super-Statutes”, in *Duke Law Journal*, vol. 50, 2001, pp. 1215, 1234, 1249, 1276) riportano simili conclusioni a proposito dell'approccio di Scalia ad alcune leggi e di una «idea hayekiana delle norme sociali».

17. Eskridge, “Nino's Nightmare”, cit., pp. 890–891 e nt. 122.

18. A. Scalia e B. A. Garner, *Reading Law: The Interpretation of Legal Texts*, St. Paul, Thomson/West, 2012, p. 471.

19. Vd., ex multis, Scalia, *Scalia Speaks: Reflections on Law, Faith, and Life Well Lived* (a cura di C. Scalia e E. Whelan), New York, Crown Forum, 2017: si tratta di una collezione dei discorsi del giudice Scalia da cui non emerge alcuna citazione di Hayek.

20. Hayek, *La società libera*, cit., p. 295.

21. Ivi, pp. 327-358.

argomenti che sembrano rigettare l'impostazione "testualista". Ognuno di questi argomenti, però, deve essere contestualizzato. Il "primo" Hayek, il critico del socialismo autore de *La via della schiavitù* e lo storico del diritto autore de *La società libera*, ha sposato le argomentazioni in favore del "testualismo"; ma il "secondo" Hayek, l'idealista autore de *Legge, legislazione e libertà*, le ha rigettate, almeno in riferimento al diritto privato. A mio avviso, il "primo" Hayek costituisce la migliore guida per rispondere alla domanda che ci siamo posti: ma si tratta di una questione ancora controversa.

### 3. Il "primo" Hayek: i pregi di una costituzione scritta

Per tutto il corso della sua carriera, Hayek ha scritto di diritto dalla prospettiva di un comparatista. Ha apprezzato le virtù del *common law* in opposizione ai codici civili dell'Europa continentale. Nato ed educato in Austria, Hayek visse nel Regno Unito per diversi anni, diventandone, infine, un cittadino.<sup>22</sup> Egli visse anche, sempre per diversi anni, negli Stati Uniti,<sup>23</sup> fu un ammiratore della tradizione giuridica anglo-americana e elogiò la Costituzione del nostro Paese.<sup>24</sup> Ma «si sentì sempre di più in casa propria [nel Regno Unito], dal punto di vista sia intellettuale che emotivo».<sup>25</sup> Di certo, Hayek condivide con i "testualisti" un attaccamento al concetto di *rule of law*. Ne *La via della schiavitù*, egli ha contrapposto all'incubo totalitario della coercizione sotto un «governo arbitrario» un «Paese libero» che osservi il *rule of law*<sup>26</sup> e ha descritto quest'ultimo in termini coerenti con una impostazione "testualista": «[m]esse da parte le questioni tecniche, ciò significa che il governo in tutte le sue azioni è vincolato da norme stabilite e annunciate in anticipo».<sup>27</sup> Ancora, ha chiarito che queste norme sono quelle «che rendono possibile prevedere con ragionevole certezza in che modo l'autorità userà i suoi poteri coercitivi in determinate circostanze, e che rendono possibile agli individui programmare i propri affari sulla base di tale conoscenza».<sup>28</sup> Infine, ha lamentato il «declino» del *rule of law* nei Paesi che hanno adottato una pianificazione economica centralizzata attraverso «la progressiva introduzione di [...] vaghe formule nella legislazione», quali, ad esempio, quelle «in riferimento a ciò che è "equo" o "ragionevole"», che lasciano «la decisione del caso concreto sempre più alla discrezione del giudice o dell'autorità in questione».<sup>29</sup>

Affrontando la questione dello sviluppo storico del concetto del *rule of law*, il "primo" Hayek ha elogiato le leggi scritte come un mezzo di fondamentale importanza per proteggere la libertà e limitare l'azione governativa. Ne *La società libera*, Hayek ha descritto «l'idea di una costituzione scritta e il principio della separazione dei poteri» come «due idee importantissime» per la salvaguardia del *rule of law*.<sup>30</sup> Prendendo in prestito le parole del pastore e filosofo politico inglese William Paley, così spiegò:

«quando le parti e gli interessi su cui si ripercuotevano le leggi erano note, la

22. "Chronology", in E. Feser (a cura di), *The Cambridge companion to Hayek*, New York, Cambridge University Press, 2007, pp. XV-XVII.

23. Ivi, p. XVI.

24. Hayek, *La società libera*, cit., pp. 327-358.

25. B. Caldwell, "Hayek and the Austrian Tradition", in *The Cambridge companion to Hayek*, cit., pp. 13-14. Traduzione propria.

26. Hayek, *La via della schiavitù* (1944), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011, p. 119.

27. Ibidem.

28. Ibidem.

29. Ivi, p. 125.

30. Id., *La società libera*, cit., p. 314.

tendenza dei legislatori era inevitabilmente quella di attaccare l'una o l'altra parte; e laddove non c'erano né norme fisse per regolare le loro determinazioni, né un potere superiore per controllare le loro procedure, tali inclinazioni interferivano con l'integrità della giustizia pubblica». <sup>31</sup>

Descrivendo il contributo americano al costituzionalismo, Hayek scrisse che per gli americani «era [...] dottrina fondamentale la necessità di una “Costituzione permanente” sotto qualsiasi governo libero ed [essi] equiparavano la costituzione al governo limitato». <sup>32</sup> E aggiunse che «la loro stessa storia li aveva abituati a documenti scritti che definivano e circoscrivevano i poteri del governo, quali il patto del *Mayflower* e le carte coloniali» <sup>33</sup> e che «la più importante lezione del periodo della Confederazione» è che una Costituzione deve prevedere «un meccanismo necessario a garantirne l'osservanza». <sup>34</sup> Inoltre, il “primo” Hayek ha anche sostenuto che la Costituzione scritta degli Stati Uniti «fu definitivamente intesa [...] come una costituzione di libertà, che avrebbe protetto l'individuo dalla coercizione arbitraria». <sup>35</sup> Egli elogiò l'uso che gli americani hanno fatto della separazione dei poteri e del federalismo al fine di ridurre, in due modi, la coercizione:

«[n]on accade semplicemente che le singole autorità, per reciproca gelosia, si impediscono a vicenda di eccedere nell'uso del potere. Più importante è il fatto che certi tipi di coercizione richiedono il concorso congiunto e coordinato di vari poteri o l'impiego di diversi mezzi e, se questi mezzi sono in mani distinte, nessuno può esercitare quei tipi di coercizione». <sup>36</sup>

Ancora, Hayek argomentò che «l'esperienza ha mostrato» che Alexander Hamilton ebbe «buone ragioni» ad opporsi all'inclusione di una dichiarazione dei diritti (*Bill of Rights*) in virtù del timore che «la Costituzione intendeva proteggere una gamma di diritti individuali molto più vasta di quanti un documento potesse esaurientemente elencarne e che ogni esplicita elencazione di alcuni si sarebbe potuta interpretare come attestante che gli altri diritti non fossero tutelati». <sup>37</sup> Nondimeno, aggiunse che il nono emendamento costituisce una «prudente clausola» <sup>38</sup> per scongiurare quel pericolo.

Sempre il “primo” Hayek guardava al sindacato di legittimità delle norme come a un «evidente» metodo per assicurare che la Costituzione avrebbe limitato il potere legislativo. <sup>39</sup> «Dato – egli scrisse – il carattere del movimento a cui si deve il progetto di una costituzione scritta, può infatti sembrare curioso che sia mai stata messa in dubbio la necessità di dare ai tribunali facoltà di dichiarare incostituzionali le leggi». <sup>40</sup> E descrisse l'*opinion* del Chief Justice John Marshall in *Marbury v. Madison* come «giustamente famosa [...] per il modo magistrale in cui riassume il fondamento logico di una costituzione scritta». <sup>41</sup> Sebbene il “primo” Hayek non abbia affrontato l'argomento in relazione all'interpretazione pretoria delle leggi scritte, egli ha comunque avvertito i pericoli che derivano dal mutamento del si-

31. Ivi, p. 324.

32. Ivi, p. 330.

33. Ivi, pp. 330-331.

34. Ivi, p. 340.

35. Ivi, p. 337.

36. Ivi, pp. 343-344.

37. Ivi, pp. 345.

38. Ivi, p. 346.

39. Ivi, p. 347.

40. Ibidem.

41. Ivi, p. 348.

gnificato del testo delle norme operato dai pubblici funzionari al fine di espandere il potere statale. Ne *La via della schiavitù*, Hayek ha spiegato che il significato della parola «libertà» è stato corrotto «da una lunga schiera di filosofi tedeschi non meno che da molti teorici del socialismo», dimodoché si riferisse a pretese «libertà collettive» in luogo delle «libertà individuali». <sup>42</sup> Ed è stata questa alterata interpretazione, riteneva Hayek, ad essere usata da regimi totalitari per promuovere i propri obiettivi <sup>43</sup>, impiegandola in modo sistematico:

«[m]a la “libertà” non è in alcun modo la sola parola il cui significato sia stato tramutato nel suo opposto perché servisse come strumento della propaganda totalitaria. Abbiamo visto come la stessa sorte sia toccata alle parole “giustizia” e “legge”, “diritto” e “uguaglianza”. La lista potrebbe continuare fino a includere quasi tutti i termini morali e politici di uso generale». <sup>44</sup>

E Hayek ha sostenuto che questo modo di agire rappresenta una costante delle tecniche di controllo totalitarie: il «mutamento di significato nelle parole che descrivono le idee politiche non si esaurisce in un singolo evento ma costituisce un processo continuo, una tecnica esperita coscientemente o inconsapevolmente per dirigere gli uomini». <sup>45</sup> Egli ha lamentato, al contempo, che «[g]radualmente, mano a mano che il processo continua, tutto il linguaggio viene spogliato, e le parole diventano gusci vuoti privati di ogni significato definito, poiché capaci di denotare una cosa e il suo contrario e usate solamente per evocare le associazioni di idee di contenuto emotivo». <sup>46</sup> Affermare che il “primo” Hayek avrebbe giudicato favorevolmente la tecnica interpretativa del “testualismo” incontra però l'ostacolo rappresentato dalle critiche che egli ha rivolto all'esperienza americana del sindacato di legittimità delle leggi. Egli lamentava che

«gradualmente, a misura che l'ideale della sovranità popolare aumentava la sua influenza, successe quel che avevano temuto gli oppositori dell'esplicita enunciazione dei diritti garantiti: diventò dottrina comunemente accolta che i tribunali non potessero “dichiarare illegittima una norma, perché reputata contraria allo spirito informatore della costituzione, spirito non espresso per iscritto”». <sup>47</sup>

Secondo Hayek, «si dimenticò il significato del nono emendamento e pare lo si sia dimenticato sin dall'inizio» <sup>48</sup>. Come scrisse, «vincolati dalle esplicite previsioni costituzionali, i giudici della Corte suprema si trovarono, nella seconda metà del [Ventesimo] secolo, in una posizione piuttosto singolare. E ciò accadeva ogni volta che si imbattevano in usi del potere legislativo che, a loro giudizio, era stata intenzione della costituzione impedire, ma che questa non vietava esplicitamente». <sup>49</sup> Di primo acchito, il fatto che Hayek approvi il ricorso a un'interpretazione che tenga conto dello “spirito” della Costituzione, anziché solo del suo testo, sembrerebbe avere come conseguenza la sua esclusione dal novero dei sostenitori del “testualismo”. Ma la questione non è così semplice.

42. Id., *La via della schiavitù*, cit., p. 206.

43. Ibidem.

44. Ivi, p. 206.

45. Ivi, p. 207.

46. Ibidem.

47. Id., *La società libera*, cit., pp. 351-352 (così citando T. M. Cooley, *A Treatise on the Constitutional limitations*, Boston, Little&Brown, 1868, p. 173).

48. Ibidem. Il nono emendamento così recita: «[l]’enumerazione di alcuni diritti fatta nella Costituzione non potrà essere interpretata in modo che ne rimangano negati o menomati gli altri diritti conservati dal popolo» [N.d.T.]

49. Ivi, p. 352.

Il “primo” Hayek ha descritto gli sviluppi dell’attività giudiziale in termini coerenti con la narrazione offerta da alcuni “testualisti”: per esempio, Randy Barnett, un noto “testualista” e “originalista”, si troverebbe d’accordo con la rimostranza hayekiana relativa all’abbandono del nono emendamento.<sup>50</sup> E, ancora, Hayek ha criticato la Corte suprema per aver reso più ardua la propria missione di difendere le libertà individuali nel momento in cui ha deciso di ignorare il testo della *privileges or immunities clause* del quattordicesimo emendamento.<sup>51</sup> A suo giudizio, i giudici «si privarono di un’arma che il quattordicesimo emendamento avrebbe potuto loro fornire», «ridu[cendo]» quella clausola «praticamente a zero».<sup>52</sup> E, ancora, ha descritto con scetticismo la «imprevista importanza» della *due process clause* [del quattordicesimo emendamento], che la Corte suprema avrebbe inizialmente interpretato «in base al [suo] indubbio significato originario»,<sup>53</sup> per poi, in seguito, attaccarsi «a quel minimo appiglio e [interpretare] la norma procedurale come una norma sostanziale».<sup>54</sup> In una nota a piè di pagina, Hayek ha indicato – con tanto di punto esclamativo finale – la propria delusione derivante dal fatto che l’edizione annotata della Costituzione di Edward Corwin avesse dedicato ben duecentoquindici pagine al quattordicesimo emendamento e solo centotrentasei alla *commerce clause* [Art. I, sez. 8, clausola 3]:<sup>55</sup> «[p]ochi [potrebbero ritenere] soddisfacente la situazione che ne è emersa».<sup>56</sup>

La sintesi della storia americana del sindacato di costituzionalità offerta dal “primo” Hayek ne *La società libera* sembra però appoggiare, alla fine, la dottrina dell’intenzione originaria (*original intent*)<sup>57</sup> e, forse, anche del “testualismo”. Prendendo in prestito le sue stesse parole:

«[s]u una base così vaga, la Corte fu inevitabilmente portata a giudicare non se una particolare legge avesse oltrepassato gli specifici poteri conferiti al legislativo, o se la legislazione avesse violato principi generali scritti o non scritti che la Costituzione aveva il compito di sostenere, ma se gli scopi per i quali il legislativo avesse usato i suoi poteri si sarebbero potuti giudicare desiderabili».<sup>58</sup>

La sfiducia mostrata da Hayek nei confronti dell’attività della Corte suprema deriva dal fatto che quest’ultima non ha accolto quello che egli riteneva essere il significato originario della *commerce clause*, del nono emendamento e della *privileges or immunities clause* del quattordicesimo emendamento, nonché dal fatto che la Corte avesse interpretato la *due process*

50. Vd., *ex multis*, R. E. Barnett, “The Ninth Amendment Means What It Says”, in *Texas Law Review*, vol. 85, 2006, pp. 1-82.

51. Hayek, *La società libera*, cit., p. 352. La *privileges or immunities clause* del quattordicesimo emendamento così recita: «[n]essuno Stato emanerà o darà vigore ad alcuna legge che restringa i privilegi e le immunità dei cittadini degli Stati Uniti» [N.d.T.].

52. *Ibidem*.

53. *Ibidem*.

54. *Ivi*, p. 353.

55. *Ibidem*, nt. 59. La *commerce clause* così recita: «[i]l Congresso avrà facoltà: di regolare il commercio con le altre nazioni e fra i diversi Stati e con le tribù indiane» [N.d.T.].

56. *Ibidem*.

57. Cioè un’interpretazione delle norme costituzionali che tenga conto dell’intento originario perseguito dai Padri costituenti nella definizione di quelle norme: questa tecnica interpretativa ha rappresentato il primo sviluppo della filosofia “originalista”, ma è ormai desueta, essendole stata preferita l’interpretazione “originalista” che tenga conto non delle intenzioni dei Padri costituenti, ma dell’*original public meaning*, e cioè del modo in cui l’uomo medio del tempo in cui le norme sono state adottate avrebbe interpretato il loro testo [N.d.T.].

58. Hayek, *La società libera*, cit., p. 353.

*clause* come una fonte sostanziale di nuovi diritti, anziché come una garanzia procedurale, contrariamente al suo significato originario. Visto ciò che il “primo” Hayek ha scritto sul «disegno», sulle «discussioni di quell’epoca» e sulle prime decisioni giudiziali, sono convinto del fatto che egli abbia usato il termine “spirito” per riferirsi tanto alla struttura istituzionale disegnata dalla Costituzione quanto alle tradizionali «garanzie giuridiche [anglo-americane] della libertà individuale» per la cui protezione la Costituzione è stata progettata, anziché nel senso “teleologico” e “intenzionale” della parola «spirito» che i “testualisti” ripudiano.<sup>59</sup> Se così non fosse, perché mai Hayek avrebbe dovuto denunciare il fatto che la Corte suprema ha inventato nuovi diritti attraverso una garanzia procedurale, invece di applicare il nono emendamento come limitazione del potere federale e così rispettare il «significato originario di “regolare procedimento di applicazione della legge”»?<sup>60</sup>

Peraltro, Hayek comprese che la Costituzione federale ha creato un governo di poteri enumerati, in cui il Congresso può legiferare solo quando gli è attribuita la competenza per farlo, al contrario di quanto avviene a livello statale, laddove le costituzioni devono espresamente limitare le competenze legislative. Hayek ha elogiato le prime costituzioni statali e la loro «riaffermazione» degli «inviolabili diritti individuali», quale dimostrazione, ancor più chiara di quella «della stessa costituzione dell’Unione, [che] l’oggetto del costituzionalismo fosse la limitazione di tutti i poteri del governo».<sup>61</sup> Questa prospettiva “originalista” è coerente con l’affermazione di Hayek sul fatto che le sue idee – specialmente il «concetto di un diritto superiore, al di sopra dei codici municipali», che è a suo avviso «la suprema conquista degli inglesi» – fossero ben rappresentate da «James Madison, il “padre della Costituzione”».<sup>62</sup>

#### 4. Il “secondo” Hayek e l’influenza di Bruno Leoni

La disillusione di Hayek per l’esperienza americana lo portò successivamente a ripensare l’intero progetto del “costituzionalismo”, che egli intendeva come «governo limitato».<sup>63</sup> Nel 1973, pubblicò il primo libro – dal titolo *Regole e ordine* – della sua opera principale *Legge, legislazione e libertà*, nella cui introduzione scrisse che «[i]l primo tentativo di assicurare la libertà individuale per mezzo di forme costituzionali è evidentemente fallito».<sup>64</sup> Egli giunse a questa conclusione perché, a suo giudizio, «i governi hanno ottenuto poteri che [i padri fondatori] non intendevano affidar loro».<sup>65</sup> Per Hayek «poiché i loro strumenti si sono rivelati inadeguati, si presenta la necessità di inventare nuove soluzioni costituzionali».<sup>66</sup> Ecco perché egli propone un nuovo tipo di costituzionalismo.<sup>67</sup>

Il “secondo” Hayek espresse un’idea rigorosa del ruolo “ideale” del giudice, convincendosi del fatto che «l’ideale della libertà individuale sembra esser fiorito principalmente tra i po-

59. Ivi, pp. 341-354.

60. Ivi, p. 352.

61. Ivi, p. 338.

62. Id., “Perché non sono un conservatore”, in Id., *La società libera*, cit., p. 676.

63. Id., “Regole e ordine”, in Id., *Legge, legislazione e libertà*, cit., p. 5.

64. Ibidem.

65. Ibidem.

66. Ivi, p. 6.

67. Vd. S. Ratnapala, “The Jurisprudence of Friedrich A. Hayek”, in O. Hartwich (a cura di), *The multi-layered Hayek, CIS Occasional Paper n. 122*, 2010, pp. 45-60; Zywicki, “Hayek’s Jurisprudence: And Ratnapala’s Hayek”, in *U. University of Queensland Law Journal*, vol. 33, 2014, p. 311.



poli in cui, almeno per lunghi periodi, prevalse un diritto fatto dai giudici». <sup>68</sup> Per questo ha affermato che «[l]a libertà degli inglesi, che nel XVIII secolo il resto d'Europa cominciò così grandemente ad ammirare, non fu fin dall'origine – come gli inglesi stessi erano tra i primi a credere, e come in seguito Montesquieu insegnò al mondo – un prodotto della separazione dei poteri tra il legislativo e l'esecutivo». <sup>69</sup> La libertà inglese, piuttosto, è «un risultato del fatto che il diritto che governava le decisioni delle corti era il *common law*», descritto come «un diritto la cui esistenza era indipendente dalla volontà di chiunque, e che nel contempo veniva sviluppato da corti indipendenti che lo accettavano come vincolante; un diritto in cui raramente il parlamento interferiva, e semmai per chiarire dei punti dubbi all'interno del sistema». <sup>70</sup> È stata quella prospettiva storica ad aver modellato la visione utopistica che Hayek conservava del ruolo “ideale” del giudice.

Il giudice “ideale” è «un'istituzione di un ordine spontaneo», <sup>71</sup> e come tale deve «correggere i disguidi d'un ordine che nessuno ha mai creato, e che non si fonda sul fatto che agli individui è stato detto che cosa debbano fare». <sup>72</sup> In questo senso, l'ordine è fatto di «regole di mera condotta emergenti dagli sforzi dei giudici di risolvere i conflitti, e che a lungo hanno fornito il modello che i legislatori hanno cercato di emulare». <sup>73</sup> Mentre discute del ruolo “ideale” del giudice, Hayek sembra offrire diversi spunti contro il “testualismo”. Egli afferma, ad esempio, che «nella maggior parte dei casi in cui le decisioni dei giudici hanno sorpreso l'opinione pubblica, e sono andate contro le aspettative generali, ciò [è] successo perché il giudice sentiva di doversi attenere esclusivamente alla legge scritta». <sup>74</sup> Ancora, è convinto che «le decisioni giurisprudenziali possano di fatto essere maggiormente predicibili quando il giudice è pure vincolato dalle concezioni diffuse intorno a ciò che è giusto, anche quando esse non siano suffragate dalla lettera della legge, piuttosto che non quando egli deve limitarsi a derivare le proprie decisioni solamente da quelle, tra tutte le credenze accettate, che hanno trovato espressione nella legge scritta». <sup>75</sup> Infine, rigetta «la concezione [...] secondo la quale confinando il giudice ad applicare le regole già articolate verbalmente si aumenta la predicibilità delle sue decisioni». <sup>76</sup>

Il fatto che Hayek rifiuti l'idea che i giudici debbano essere vincolati dalla lettera della legge deve però essere contestualizzato: l'ordine spontaneo descritto fa riferimento a quello che chiamiamo diritto privato. Hayek scrive in opposizione a quello che definisce «[l]'intero movimento a sostegno della codificazione», <sup>77</sup> con ciò riferendosi ai codici civili dell'Europa continentale. Per questo, egli riconosce la bontà del «vincolare, in materia penale, il giudice all'applicazione della legge scritta, laddove lo scopo è essenzialmente quello di proteggere l'accusato e di permettere al colpevole di salvarsi piuttosto che di punire un innocente»: <sup>78</sup> ciononostante, conserva il proprio parere sul fatto che «non vi sono molte ragioni a sostegno di una tale limitazione quando il giudice è impegnato ad

68. Hayek, “Regole e ordine”, cit., p. 120.

69. Ivi, p. 110.

70. Ibidem.

71. Ivi, p. 121.

72. Ibidem.

73. Ivi, p. 120.

74. Ivi, p. 147.

75. Ivi, p. 146.

76. Ivi, p. 148.

77. Ivi, p. 146.

78. Ivi, p. 147.

applicare un'equa giustizia tra parti private in conflitto»,<sup>79</sup> e cioè quando si tratta di risolvere dispute di natura privatistica.

Hayek rifiuta la nozione di «positivismo giuridico».<sup>80</sup> Per lui, «la legge della libertà» (o *nomos*) è antecedente alla legislazione e consiste di regole di mera condotta rilevate e applicate dai giudici,<sup>81</sup> laddove la legislazione (o *thesis*) consiste di «regole diverse» che governano «la struttura, i [...] fini, e le [...] funzioni» dello Stato.<sup>82</sup> Il professor Todd Zywicki, insieme ad altri studiosi, ha sostenuto che il “secondo” Hayek è stato fortemente influenzato dal giurista italiano Bruno Leoni,<sup>83</sup> che ammirava sia il *common law* inglese che il diritto romano dei giureconsulti.<sup>84</sup> Leoni credeva che il diritto dovrebbe «essenzialmente lasciare liberi gli individui, a meno che due privati cittadini richiedano l'intervento del giudice per risolvere una controversia tra loro insorta».<sup>85</sup> È stato Leoni «a convincere [Hayek] dell'importanza del *common law*»:<sup>86</sup> egli era convinto che «sul lungo termine, un sistema fondato sulla legislazione fosse incompatibile con una società libera».<sup>87</sup> È indubbio che Leoni abbia influenzato, in merito al ruolo della legislazione e del giudice, il “secondo” Hayek: quest'ultimo ha descritto la legislazione come «l'invenzione umana più gravida di importanti conseguenze e vasti effetti, ancor più di quanto lo siano state la scoperta del fuoco e della polvere da sparo».<sup>88</sup> Questa idea riecheggia gli antichi timori dei Padri costituenti americani, come James Madison, il quale scrisse – ne *Il Federalista* – che «gli organi legislativi vanno ampliando la propria sfera di competenza, attirando ogni attività entro il proprio impetuoso vortice. [...] [l] popolo dovrà [...] rivolgere la propria diffidenza contro l'ambiziosa intraprendenza di quest'organo verso il quale dovranno essere usate tutte le cautele».<sup>89</sup> Nel capitolo dedicato alla legislazione, il “secondo” Hayek evidenzia «[l]a distinzione tra regole universali di mera condotta e le regole di organizzazione del governo»,<sup>90</sup> e riconosce che questa «è strettamente correlata, e talvolta esplicitamente equiparata, alla distinzione tra diritto privato e diritto pubblico»,<sup>91</sup> lamentando che «[l]a tendenza moderna è stata quella di rendere sempre più confusa tale demarcazione».<sup>92</sup>

79. Ibidem.

80. Ivi, p. 168.

81. Ivi, pp. 120.

82. Ivi, p. 155.

83. Vd. Zywicki, “Bruno Leoni's Legacy and Continued Relevance”, in *Journal of Private Enterprise*, vol. 30, 2015, pp. 131, 132–133, 133 nt. 2, 138; Id., “When Friedrich Hayek Met Bruno Leoni”, *Library Of Law And Liberty* (2014): <https://bit.ly/2l4CayE>; vd. anche J. Shearmur, *Hayek and after: Hayekian Liberalism as a Research Programme*, New York, Routledge, 1996, p. 88; L. P. Liggio, “Law and Legislation in Hayek's Legal Philosophy”, in *Southwestern Law Review*, vol. 23, 1994, pp. 507, 517–526; L. P. Liggio e T. G. Palmer, “Comment, Freedom and the Law: A Comment on Professor Aronson's Article”, in *Harvard Journal of Law & Public Policy*, vol. 11, 1988, pp. 713, 716 e nt. 11.

84. Vd. B. Leoni, *La libertà e il diritto* (1961), Torino, IBL Libri, 2017.

85. Zywicki, “Bruno Leoni's Legacy”, cit., p. 134. Traduzione propria.

86. Ivi, p. 133. Traduzione propria.

87. Ivi, p. 135. Traduzione propria.

88. Hayek, “Regole e ordine”, cit., p. 93.

89. J. Madison, “Il Federalista n. 48”, in A. Hamilton, J. Madison, J. Jay, *Il Federalista* (1788), Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 443-444.

90. Hayek, “Regole e ordine”, cit., p. 164.

91. Ibidem.

92. Ivi, p. 165.

Questa «confusione», argomenta Hayek, è generata «da un lato sottraendo gli enti governativi ai limiti loro imposti dalle regole universali di condotta e, dall'altro, assoggettando la condotta dei privati, singoli individui e organizzazioni, a speciali regole dirette al raggiungimento di scopi determinati, o persino a comandi e permessi specifici degli enti amministrativi».<sup>93</sup>

Si direbbe che Leoni abbia influenzato anche le idee di Hayek in materia di diritto costituzionale. Sebbene il “secondo” Hayek riconosca il ruolo del diritto costituzionale, descritto come «una super struttura eretta sopra un sistema preesistente di norme volta ad organizzare la sanzionabilità e l'implementazione di quelle norme medesime»,<sup>94</sup> egli ritiene che quel «sistema preesistente di norme» altro non sia che l'insieme delle regole di mera condotta rilevate e applicate dai giudici. Per questo, Hayek rifiuta l'idea che la lettera della costituzione dovrebbe vincolare i giudici: così, a suo giudizio, anche quando è la costituzione stessa a definire una regola di mera condotta, quella regola (di natura costituzionale) non «è essa stessa una regola di mera condotta».<sup>95</sup> Per Hayek, la norma costituzionale può solo «[fornire] una guida per il giudice», e poiché «[potrebbe] mostrarsi inadeguata, [...] il giudice può dover andare oltre (o dover restringere) il significato letterale dei termini impiegati».<sup>96</sup>

Cionondimeno, i “testualisti” possono trovare qualcosa in comune con il “secondo” Hayek. Per esempio, essi si troverebbero d'accordo con quest'ultimo nel respingere un'interpretazione della norma strettamente letterale (*literalism*) o irragionevolmente restrittiva (*strict constructionism*), poiché «attenersi al significato *ragionevole* del testo (la pietra miliare del “testualismo”) non equivale a limitarsi al significato ultra-letterale di ciascuna parola».<sup>97</sup> Ed è proprio perché i “testualisti”, al pari di Hayek, comprendono l'importanza della prevedibilità del diritto,<sup>98</sup> che essi impiegano i dizionari e altri strumenti di uso comune quando ciò è necessario per interpretare un atto legislativo allo stesso modo in cui lo interpreterebbero (ragionevolmente) coloro i quali sono soggetti a quella norma.<sup>99</sup> Alcuni “testualisti” condividono la preoccupazione del “secondo” Hayek in merito ai «provvedimenti» delle autorità amministrative,<sup>100</sup> altri hanno riecheggiato la tesi hayekiana per cui il diritto “legittimo” non deve imporre la volontà di nessun singolo legislatore,<sup>101</sup> e altri ancora hanno difeso il “testualismo” come vincolo a un procedimento legislativo illegittimo.<sup>102</sup>

93. Ivi, pp. 165-166.

94. Ivi, p. pp. 168-169.

95. Ivi, p. 169.

96. Ibidem.

97. Vd. Scalia e Garner, *Reading Law*, cit., p. 356.

98. Per Scalia (“The Rule of Law as a Law of Rules”, in *University of Chicago Law Review*, vol. 56, 1989, pp. 1175, 1179) «una elementare esigenza di giustizia richiede che coloro i quali sono soggetti a una legge sappiano cosa significa quella legge» e «la prevedibilità è una caratteristica necessaria per ogni legge che sia degna di questo nome». Traduzione propria.

99. Note, “Textualism as Fair Notice”, in *Harvard Law Review*, vol. 123, 2009, pp. 542, 547, 555, 558.

100. Vd., *ex multis*, J. F. Manning, “Constitutional Structure and Judicial Deference to Agency Interpretations of Agency Rules”, in *Columbia Law Review*, vol. 96, 1996, p. 612.

101. F. H. Easterbrook, “Textualism and the Dead Hand”, in *George Washington Law Review*, vol. 66, 1998, p. 1119; A. Vermeule, “Instrumentalisms”, in *Harvard Law Review*, vol. 120, 2007, pp. 2113, 2118-2119.

102. Cfr. Id., “Statutes’ Domains”, in *University of Chicago Law Review*, vol. 50, 1983, pp. 533, 537-552; Manning, “Federalism and the Generality Problem in Constitutional Interpretation”, in *Harvard Law Review*, vol. 122, 2009, pp. 2003, 2011; vd., *ex multis*, Id., “Textualism as a Nondelegation Doctrine”, in *Columbia Law Review*, vol. 97, 1997, p. 673.

Ma questi punti di contatto con Hayek testimoniano altresì il fondamentale bisogno di vincolare i giudici per mezzo di una tecnica interpretativa che sia coerente con un sistema di legge scritta, anche di rango costituzionale.

## 5. Il “testualismo”: una soluzione imperfetta per un mondo imperfetto

Il sistema ideale predicato dal “secondo” Hayek è, per stessa ammissione di quest’ultimo, un sistema “utopistico”:<sup>103</sup> e il “testualismo” non è una tecnica utopistica. Il “testualismo” fornisce una soluzione al problema dell’individuazione del ruolo del giudice in un tipo di sistema giuridico che Leoni e il “secondo” Hayek credevano fosse, nel lungo periodo, incompatibile con la libertà individuale. Ciò che lascia stupiti, data la delusione che il “secondo” Hayek ha sperimentato nei confronti dei risultati dell’esperienza costituzionale americana, è il fatto che egli fosse convinto che un sistema ideale che consentisse ai giudici di creare – o, come egli preferiva dire, scoprire – il diritto, avrebbe funzionato meglio dello stesso vigente sistema che egli riteneva essere stato un fallimento. Ma è stato proprio Hayek a rendere esplicito ne *La società libera* che la causa di questo fallimento andava rinvenuta nell’operato della Corte suprema.<sup>104</sup> Hayek non è riuscito a chiarire, in *Legge, legislazione e libertà*, in che modo il suo giudice ideale, formatosi nella cultura giuridica contemporanea, potesse essere una sorta di super-eroe della libertà, risolvendo le controversie in un modo coerente con le antiche tradizioni dei giureconsulti romani e del *common law* inglese. E non dimentichiamo che quelle stesse tradizioni esistevano a fianco degli imperatori nell’antica Roma e dei re, dei nobili e di una Chiesa di Stato in Inghilterra: nessuno dei due contesti storici può proprio essere definito quale paradiso del liberalismo classico.

Torniamo quindi alla domanda iniziale: cosa avrebbe pensato Hayek del “testualismo” e dell’“originalismo”? Sono del parere che guardare al “primo” Hayek sia il modo migliore per rispondere a questa domanda: questi, infatti, preferisce un ordine giudiziario federale che rispetti il significato originario della Costituzione, progettata per limitare l’azione governativa e proteggere la libertà individuale. E i giudici federali continuano ad operare nel sistema di legge scritta elogiato dal “primo” Hayek ne *La società libera* perché il sistema utopico descritto dal “secondo” Hayek non esiste e non esisterà mai. L’economista austriaco aveva senza dubbio ragione nell’apprezzare le virtù del *common law* e del ruolo del giudice nel ripristinare l’ordine spontaneo delle relazioni tra privati in caso di inadempimento. Richard Posner ed altri hanno lungamente sostenuto che il sistema di *common law* è più efficiente dal punto di vista economico di quanto non lo sia uno di *civil law*.<sup>105</sup> Il giudice Scalia ha spiegato che egli non aveva «alcun problema con il *common law* e il suo funzionamento», ma ha affermato che la metodologia del giudice di *common law* non è «appropriata per la maggior parte del lavoro» di un giudice federale «nell’era della legislazione».<sup>106</sup>

103. Hayek, “Regole e ordine”, cit., p. 84, ha scritto: «[n]on si può negare che in una certa misura il modello guida dell’ordine complessivo sarà sempre un’utopia, qualcosa rispetto cui la situazione esistente risulterà solo una lontana approssimazione e che molti riterranno completamente astratto».

104. Vd. quanto riportato *supra* nelle nt. 47-60.

105. Vd., *ex multis*, Posner, *Economic Analysis of Law*, Boston, Little&Brown, p. 98, secondo il quale: «il *common law* mostra un’unità di fondo di natura economica». Traduzione propria.; P. G. Mahoney, “The Common Law and Economic Growth: Hayek Might Be Right”, in *The Journal of Legal Studies*, vol. 30, 2001, p. 503; P. H. Rubin, “Common Law and Statute Law”, in *The Journal of Legal Studies*, vol. 11, 1982, p. 205.

106. Scalia, “Common-Law Courts in a Civil-Law System: The Role of United States Federal Courts in Interpreting the Constitution and Laws”, in Id., *A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law*, Princeton, Princeton University Press, 1997, p. 11.

Benché il “secondo” Hayek confidasse in un giudice “ideale” operante in un ordine spontaneo, egli avrebbe però sperato con ogni probabilità che un giudice americano – inserito nel contesto attuale di un sistema positivistico – rispettasse la promessa della nostra Costituzione scritta, la stessa che egli – ne *La società libera* – aveva definito una costituzione di libertà. Adrian Vermeule ha difeso il “testualismo” come la migliore soluzione possibile, visto che viviamo in un mondo di giudici e di informazioni “imperfetti”.<sup>107</sup> Nel mondo reale, i giudici non sanno quale sia il modo socialmente ottimale per risolvere ogni caso, ma possono interpretare la legge scritta, specialmente quella di diritto pubblico.<sup>108</sup> Il “primo” Hayek – se non anche il “secondo” – sarebbe stato d’accordo con Scalia sul fatto che nel nostro sistema «l’attitudine [giudiziale] di chiedersi “qual è la soluzione più desiderabile?”», anziché di come l’uomo medio interpreterebbe il testo della legge, finisce per «vanificare l’intero scopo della [nostra] [C]ostituzione scritta». <sup>109</sup> Per questo motivo, probabilmente, Hayek avrebbe sperato che il giudice federale interpretasse le leggi scritte in modo coerente con la visione del *rule of law* che egli esprime inizialmente: quale regola prefissata e preventivamente nota che, pertanto, consente ai liberi individui di organizzare i propri affari in modo compatibile con essa.

---

107. Vermeule, *Judging under Uncertainty*, Cambridge, Harvard University Press, 2006.

108. Note, “Textualism as Fair Notice”, cit., p. 555.

109. Scalia, “Common-Law Courts in a Civil-Law System”, cit., p. 11. Traduzione propria.

### Chi Siamo

L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

### Cosa Vogliamo

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: "liberale", "liberista", "individualista", "libertaria". I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito "il fine politico supremo": la libertà individuale. In un'epoca nella quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l'IBL vuole promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.